

# NOTIZIARIO

n.

**18**

**2026**

**INFLUENCER MARKETING RILEVANTI E COMUNICAZIONE AGCOM**  
Riepilogo della disciplina

\*\*\*

**PROSPETTO FAMILIARI A CARICO - LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2026**  
Riepilogo delle novità

**NOTIZIE FLASH****NUOVO TUF TESTO UNICO FINANZE: IN VIGORE DAL 29 APRILE**

Entra in vigore il 29 aprile il contenuto del [Decreto legislativo n.47/2026](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.86 del 14 aprile scorso.

Il decreto reca la riforma del TUF (Testo Unico delle Finanze) con diverse importanti novità. La riforma contiene la razionalizzazione delle categorie di OICR, ridefinendo Sicav e Sicaf secondo la distinzione tra gestione interna/esterna e tra gestori autorizzati e sottosoglia.

Inoltre, introduce la società di partenariato, OICR chiuso in forma di S.a.p.A., destinato a convogliare capitali verso private equity e venture capital e rafforzato il sistema dei controlli, con maggiore coinvolgimento di Banca d'Italia e BCE.

**DIRITTO CAMERALE 2026: MAGGIORAZIONI DEL 20%**

Con la [Nota n.9347 del 16 gennaio](#), il MIMIT aveva confermato gli importi del Diritto Camerale 2026 rimasti immutati rispetto all'anno precedente. Il 28 aprile il MIMIT ha, però, pubblicato la maggiorazione del 20% con il Decreto 17 marzo 2026 per le CCIA indicate nell'[Allegato A](#).

In sintesi, **per il triennio 2026, 2027 e 2028, per tutte le Camere di Commercio elencate è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.**

## INFLUENCER MARKETING RILEVANTI E COMUNICAZIONE AGCOM

Con la delibera n.197/25/CONS, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) introduce un quadro regolatorio più rigoroso per l'attività degli influencer, riconoscendone il ruolo economico e mediatico nell'ecosistema digitale. Le nuove Linee guida definiscono la categoria degli "influencer rilevanti", soggetti a specifici obblighi di trasparenza e responsabilità editoriale.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

INFLUENCER MARKETING RILEVANTI E COMUNICAZIONE AGCOM	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il fenomeno dell'<b>influencer marketing</b> ha conosciuto una crescita esponenziale nell'arco di pochi anni e i creatori di contenuti digitali sono diventati attori economici a pieno titolo.</p> <p>Con la <a href="#">delibera n. 197/25/CONS</a> adottata il 23.07.2025, l'<b>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)</b> ha compiuto un passo decisivo in questa direzione, aggiornando le <a href="#">linee guida</a> già introdotte con la delibera n. 7/24/CONS e affiancando ad esse uno specifico <a href="#">Codice di condotta</a>, con l'obiettivo di garantire trasparenza, tutela dei consumatori e correttezza dell'informazione nell'ecosistema digitale.</p> <p>Il nuovo assetto regolatorio mira a garantire l'uniforme applicazione dei principi di <b>trasparenza informativa</b>, la <b>tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona</b>, nonché il rispetto delle <b>disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e product placement</b>.</p> <p>La disciplina introduce, inoltre, parametri quantitativi stringenti basati sulla <b>responsabilità editoriale</b> e sul superamento di specifiche <b>soglie dimensionali</b> di audience, imponendo a tali soggetti l'iscrizione in un apposito elenco pubblico e l'osservanza di un rigoroso <b>Codice di condotta</b>.</p>
<b>QUALIFICA DI INFLUENCER</b>	<p>Le Linee guida individuano come <b>influencer</b> le <b>persone fisiche o giuridiche</b> che, anche tramite personaggi virtuali, <b>diffondono contenuti al pubblico attraverso piattaforme digitali</b> (e in particolare i social media) <b>esercitando un impatto significativo</b> sui comportamenti e sulle scelte del medesimo pubblico, in modo analogo o <b>assimilabile a quello dei fornitori di servizi di media audiovisivi</b> sotto la giurisdizione nazionale.</p>

La qualifica di influencer richiede il ricorrere cumulativo di **quattro requisiti distinti**:

Requisito	Descrizione
<b>Finalità del servizio</b>	Lo scopo principale dell'attività deve consistere nella <b>fornitura di contenuti digitali</b> , inclusi quelli audiovisivi, creati, prodotti o selezionati dall'influencer e diffusi al pubblico <b>a fronte di un corrispettivo economico o di qualsiasi altra forma di vantaggio patrimoniale</b>
<b>Responsabilità editoriale</b>	Il soggetto deve esercitare la <b>responsabilità editoriale</b> sui contenuti distribuiti
<b>Impatto sul territorio</b>	Il servizio deve raggiungere un <b>numero significativo di utenti sul territorio italiano</b> , determinando un <b>impatto rilevante</b> su una porzione significativa di pubblico
<b>Legame economico</b>	L'attività deve configurarsi come <b>esercizio di attività economica</b> ai sensi degli artt. 56 e 57 del TFUE, con un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana



La norma estende la propria portata anche agli **influencer minorenni**, rinviando alla Legge 977/1967 recante la **tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti** e al D.P.R. 365/1994.

### GLI INFLUENCER RILEVANTI

L'intervento di AGCOM individua delle **disposizioni del "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi"**<sup>1</sup> che tali soggetti sono tenuti ad osservare. È importante sottolineare che **non** tutti gli influencer sono destinatari del medesimo regime obbligatorio.

Le Linee guida distinguono tra chi esercita l'attività in modo meno strutturato e continuativo e chi raggiunge quella massa critica di audience che giustifica un'assimilazione agli operatori dei servizi di media audiovisivi.

Rientrano nella categoria degli **influencer rilevanti** quei soggetti che, oltre a soddisfare i **quattro requisiti cumulativi** sopra illustrati, superano, in via

<sup>1</sup> D.Lgs 208/2021.

alternativa, **almeno una delle due soglie quantitative previste:**

<b>a</b>	500.000 follower su una singola piattaforma oppure
<b>b</b>	1.000.000 di visualizzazioni <sup>2</sup> medie mensili su almeno una delle piattaforme utilizzate



Il **superamento di una sola** di queste **soglie** è **sufficiente** a far scattare **l'intera disciplina** su **tutte** le **piattaforme** in cui l'influencer è attivo, indipendentemente dai risultati raggiunti altrove.

Ai fini delle modalità di calcolo, il **numero di follower** va rilevato **al trentesimo giorno antecedente la data di invio della comunicazione** ad AGCOM, mentre le **visualizzazioni medie mensili** si computano con riferimento ai **sei mesi precedenti la medesima data**, includendo anche le visualizzazioni multiple dello stesso utente.

L'Autorità si è, inoltre, riservata la facoltà di **rivedere periodicamente tali soglie**, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica e dell'emergere di nuove piattaforme di condivisione.

Se un soggetto rientra nella categoria dei c.d. *influencer rilevanti* deve:

OBBLIGO	DESCRIZIONE
<b>Comunicazione formale ad AGCOM</b>	<b>Effettuare la comunicazione formale ad AGCOM tramite la compilazione del Web form disponibile sul sito</b>
<b>Elenco degli influencer rilevanti</b>	Essere inserito nell'apposito <b>elenco pubblico</b> . Esso <b>non è un albo professionale</b> , ma un elenco pubblico che viene tenuto presso la AGCOM a fini di trasparenza. Inoltre, tale elenco è soggetto ad <b>aggiornamento semestrale</b>
<b>Codice di Condotta</b>	Il soggetto deve rispettare il <b>Codice di Condotta dell'AGCOM</b>
<b>Sponsorizzazioni</b>	I <b>contenuti sponsorizzati devono essere dichiarati in modo chiaro</b> attraverso una scritta che evidenzia la natura

<sup>2</sup> con il termine "visualizzazioni" si intende il numero di volte in cui un contenuto viene visualizzato, comprese le visualizzazioni multiple da parte dello stesso utente.

		<p>pubblicitaria del contenuto (es. ADV, Sponsorizzato, Contenuto promozionale). È severamente vietata la pubblicità occulta</p>
	<p><b>Eticità dei contenuti</b></p>	<p>I contenuti degli influencer <b>non possono istigare o giustificare reati, né veicolare odio, discriminazione o ledere la dignità umana</b>. Inoltre, devono rispettare rigorosamente la <b>tutela dei minori</b></p>
	<p><b>Veridicità delle informazioni</b></p>	<p>Va garantita una <b>presentazione veritiera dei fatti</b>, con verifica delle informazioni e indicazione delle fonti, e un impegno attivo contro la disinformazione online</p>
	<p><b>Tecniche subliminali</b></p>	<p><b>Sono proibiti messaggi nascosti o flash subliminali</b> che influenzano inconsciamente l'utente sia in video informativi che pubblicitari</p>
	<p><b>Utilizzo di filtri e AI</b></p>	<p>Gli influencer devono comunicare esplicitamente l'<b>utilizzo di filtri, editing o deepfake e AI generativa</b> tramite l'indicazione con apposita scritta nel contenuto pubblicato (es. foto modificata con filtri, deepfake generato con AI)</p>
	<p>I contenuti diffusi dagli influencer devono conformarsi ai divieti di istigazione a reato, incitamento all'odio o alla discriminazione, pubblicità occulta e utilizzo di tecniche subliminali, assicurando nel contempo la chiara riconoscibilità delle finalità promozionali, la veridicità delle informazioni veicolate e l'adozione di adeguate cautele a tutela del pubblico minorenni.</p>	
<p><b>LA COMUNICAZIONE AD AGCOM</b></p>	<p>L'inquadramento di un soggetto come <i>influencer rilevante</i> genera una serie di adempimenti puntuali, il primo è la <b>comunicazione formale ad AGCOM</b>. I soggetti interessati sono tenuti a compilare e trasmettere all'Autorità uno specifico <b>Web form disponibile sul <a href="#">sito istituzionale</a></b>, con cui si formalizza la richiesta di iscrizione nell'apposito elenco pubblico.</p> <p>Successivamente, viene richiesto di inserire i <b>dati dei social a cui l'influencer risulta iscritto</b>, indicando nome del social, link al sito, pagina o piattaforma, numero di follower o, in alternativa, numero di visualizzazioni medie mensili.</p>	

Nome e cognome dell'influencer rilevante

---

Denominazione e Ragione Sociale dell'influencer rilevante

---

Nickname o marchio con cui l'influencer rilevante è conosciuto ...

---

Infine si devono indicare i **recapiti del soggetto rilevante**, ovvero il nominativo di riferimento per eventuali comunicazioni. In tale sezione si devono inserire il nome e cognome della persona di riferimento, che può coincidere con l'influencer stesso o con un suo referente (ad esempio agenzia mandataria), l'indirizzo PEC e altri recapiti come il numero di telefono o l'indirizzo email.

#### Recapiti soggetto rilevante

In questa sezione sono richieste le seguenti informazioni:

- il nominativo di riferimento da contattare per eventuali comunicazioni rivolte all'influencer rilevante;
- un recapito dell'influencer rilevante (indirizzo PEC e/o domicilio digitale eletto, dell'influencer o del legale o dell'agenzia che lo rappresenta);
- eventuali altri recapiti.

Nome e cognome della persona di riferimento

---

indirizzo PEC e/o domicilio digitale

---

Altri recapiti (numero di telefono, indirizzo mail, ecc.)

---



La comunicazione deve essere corredata dalla **fotocopia del documento di riconoscimento dell'influencer** o, in caso di persona giuridica, **del legale rappresentante**.

L'Autorità ha precisato che la comunicazione è da ritenersi valida anche qualora non venga utilizzato il modello ufficiale, purché contenga tutte le informazioni richieste.

L'iscrizione nell'elenco pubblico non esaurisce però gli obblighi richiesti in

quanto gli influencer rilevanti devono altresì rispettare il Codice di condotta AGCOM e adeguarsi alle Linee guida in materia di trasparenza della comunicazione commerciale, tutela dei minori, dichiarazione dell'uso di filtri o tecnologie di intelligenza artificiale e correttezza dell'informazione.

### PROSPETTO FAMILIARI A CARICO - LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2026

In sede di presentazione del modello 730/2026 bisogna prestare attenzione alle novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia apportate dalla “Legge di Bilancio 2025”.

In questa scheda riepiloghiamo le novità.

#### PROSPETTO FAMILIARI A CARICO - LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2026

##### PREMESSA

Un **familiare** si considera “**a carico**” del contribuente – e deve quindi essere indicato nell'apposito prospetto del modello 730 – se il **reddito complessivo** del familiare, così come risultante dalla **Certificazione Unica**, **non è superiore:**

- |    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| a) | a euro <b>2.840,51</b>                                                            |
| b) | oppure a euro <b>4.000<sup>3</sup></b> per i figli di età non superiore a 24 anni |

Ai fini del calcolo del limite di reddito di cui sopra:

Rientrano	Non Rientrano
<b>Reddito dei fabbricati</b> assoggettato a cedolare secca	Quota di reddito <b>esente dei ricercatori e dei docenti che sono rientrati in Italia del 90%<sup>4</sup></b> )
<b>Retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche</b> e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica	Redditi soggetti a tassazione separata
<b>Quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera</b> ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato	Redditi soggetti a imposta sostitutiva
<b>Reddito d'impresa o di lavoro autonomo</b>	Redditi soggetti a ritenuta a

<sup>3</sup> art. 1, commi 252-253 della Legge 205/2017.

<sup>4</sup> in base al regime agevolato di cui all'art. 44 del D.L. 78/2010.

	assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime <b>fiscale di vantaggio</b> <sup>5</sup> per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità	titolo d'imposta				
	Reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del <b>regime forfettario</b> <sup>6</sup>					
	<b>Mance</b> elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva					
Ai fini delle <b>dichiarazioni dei redditi</b> i familiari a carico sono:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il coniuge</b>, non legalmente ed effettivamente separato;</li> <li>◆ <b>i figli</b>, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli affidati o affiliati, i figli conviventi del coniuge deceduto, in possesso dei requisiti di età previsti;</li> <li>◆ <b>gli ascendenti (es. genitori)</b> a condizione che convivano con il contribuente.</li> </ul>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SOGGETTO A CARICO</th> <th style="text-align: center;">DETRAZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>CONIUGE</b></td> <td>                     La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>800 euro</b> se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;</li> <li>◆ <b>690 euro</b> se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 40.000 euro;</li> <li>◆ <b>690 euro</b> se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 euro.</li> </ul>                     Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un <b>reddito complessivo superiore a 29.000 euro</b> e inferiore a 35.200 euro la stessa detrazione è                 </td> </tr> </tbody> </table>		SOGGETTO A CARICO	DETRAZIONI	<b>CONIUGE</b>	La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>800 euro</b> se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;</li> <li>◆ <b>690 euro</b> se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 40.000 euro;</li> <li>◆ <b>690 euro</b> se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 euro.</li> </ul> Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un <b>reddito complessivo superiore a 29.000 euro</b> e inferiore a 35.200 euro la stessa detrazione è	
SOGGETTO A CARICO	DETRAZIONI					
<b>CONIUGE</b>	La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>800 euro</b> se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;</li> <li>◆ <b>690 euro</b> se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 40.000 euro;</li> <li>◆ <b>690 euro</b> se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 euro.</li> </ul> Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un <b>reddito complessivo superiore a 29.000 euro</b> e inferiore a 35.200 euro la stessa detrazione è					

<sup>5</sup> art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011.

<sup>6</sup> art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

		<p>umentata di un importo che varia da 10 a 30 euro.</p>
	<p><b>FIGLI DA 21 A 30 ANNI O OVER 30 DISABILI</b></p>	<p><b>Dal mese di marzo 2022</b> la detrazione per i figli a carico di <b>età inferiore a 21 anni</b> è stata sostituita dall'Assegno Unico Universale (AUU). La detrazione di <b>950</b> euro spetta soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30, o per i figli con disabilità accertata di età pari o superiore a 21 anni.</p> <p>Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.</p>
	<p><b>Ascendenti</b></p>	<p>La detrazione prevista per ciascun ascendente a carico è di <b>750 euro</b></p>
	<p>La nozione risulta dirimente ai fini dell'individuazione e della spettanza delle <b>detrazioni per carichi di famiglia</b>, ex art. 12 del Tuir, come modificata dalla "Legge di Bilancio 2025"<sup>7</sup>.</p>	
<p><b>LE NOVITÀ 2025</b></p>	<p>La Legge 207/2024<sup>8</sup> ha apportato <b>alcune modifiche</b> all'art. 12 del TUIR, in materia di detrazione per <b>carichi di famiglia</b>. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire gli opportuni chiarimenti con la <a href="#">circolare n.4/E del 16.05.2025</a>.</p>	
	<p><b>Ambito Novità</b></p>	<p><b>Previsione in vigore dal 01.01.2025</b></p>
	<p><b>Abolizione detrazione figli a carico per gli over 30</b></p>	<p>La detrazione per figli a carico spetta in relazione ai soli contribuenti che <b>abbiano figli</b>, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>età compresa tra 21 e 30 anni</b></li> <li>◆ di età <b>pari o superiore a 30 anni</b> con disabilità accertata<sup>9</sup>.</li> </ul> <p>Rispetto alla disciplina previgente si introduce quindi un limite di età, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età</p>

<sup>7</sup> Legge 207/2024.

<sup>8</sup> art. 1, comma 11.

<sup>9</sup> ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992.

		<p>pari o superiore a 21 anni ma <b>inferiore a 30 anni</b>.</p> <p>Dato che le detrazioni per carichi di famiglia sono <b>rapportate al mese e competono</b> per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, ne consegue che <b>la detrazione<sup>10</sup> spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni</b>.</p> <p>La detrazione spetta, inoltre, per ciascun figlio con disabilità accertata di età pari o superiore a 21 anni.</p>						
	<b>Abolizione detrazioni per altri familiari a carico</b>	<p>La novella disciplina<sup>11</sup> <b>limita ai soli ascendenti conviventi con il contribuente</b> la detrazione prevista per gli <b>altri familiari conviventi</b>.</p> <p>A partire dai <b>modelli 730/2026</b> sono quindi abolite le detrazioni IRPEF per gli <b>altri familiari</b> indicati nell'art. 433 c.c. che non sono ascendenti (cioè genitori, nonni o bisnonni)</p> <table border="1" data-bbox="683 1106 1391 1395"> <thead> <tr> <th>Stop detrazione dal periodo d'imposta 2025 per</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆ coniuge legalmente ed effettivamente separato;</td> </tr> <tr> <td>◆ discendenti dei figli (ad esempio nipoti);</td> </tr> <tr> <td>◆ fratelli e sorelle (germani o unilaterali);</td> </tr> <tr> <td>◆ generi e nuore;</td> </tr> <tr> <td>◆ suocero e suocera</td> </tr> </tbody> </table>	Stop detrazione dal periodo d'imposta 2025 per	◆ coniuge legalmente ed effettivamente separato;	◆ discendenti dei figli (ad esempio nipoti);	◆ fratelli e sorelle (germani o unilaterali);	◆ generi e nuore;	◆ suocero e suocera
Stop detrazione dal periodo d'imposta 2025 per								
◆ coniuge legalmente ed effettivamente separato;								
◆ discendenti dei figli (ad esempio nipoti);								
◆ fratelli e sorelle (germani o unilaterali);								
◆ generi e nuore;								
◆ suocero e suocera								
	<b>Abolizione detrazioni per cittadini extra-comunitari</b>	<p>Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico <b>non spettano più<sup>12</sup></b> ai contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>fiscalmente residenti in Italia</b> che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (<b>Norvegia, Islanda e Liechtenstein</b>);</li> <li>◆ in relazione ai <b>familiari residenti all'estero</b></li> </ul>						

<sup>10</sup> di cui al novellato art. 12, comma 1, lettera c) del TUIR.

<sup>11</sup> art. 1, comma 11, lettera a) della Legge 207/2024, che modifica la lettera d) dell'art. 12, comma 1 del Tuir.

<sup>12</sup> nuovo comma 2-bis dell'art. 12 del Tuir, inserito dall'art. 1, comma 11, lettera b) della Legge 207/2024.

**SPESE PER FIGLI  
A CARICO IN  
DICHIARAZIONE,  
COME  
SUDDIVIDERE LA  
SPESA**

Individuati i familiari fiscalmente a carico, si prendono in esame le regole per la **detraibilità delle spese sostenute nel loro interesse**. Secondo il Tuir<sup>13</sup> la detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico per i seguenti oneri:

1)	spese sanitarie
2)	spese di istruzione
3)	spese per alunni con DSA
4)	premi di assicurazione
5)	spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive
6)	canoni di locazione per studenti universitari
7)	spese per abbonamenti al trasporto pubblico

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in che modo detrarre le spese sostenute per i familiari a carico. In particolare:

a)	se l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa
b)	se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l'ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di tale ultima detrazione



La detrazione spetta **al coniuge che ha sostenuto la spesa**, anche se nel prospetto dei familiari a carico il figlio è indicato con una percentuale di carico pari a zero.

Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise tra i genitori, in relazione al loro effettivo sostenimento. Questi

<sup>13</sup> art. 15, comma 2 del Tuir.

	ultimi possono <b>ripartire le spese in misura diversa dal 50% annotando</b> , sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Giuseppe Iannibelli